PAG.

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 AGOSTO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	maltrattamenti e di violenza sessuale (1938);	
Scalia: Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (102); Lia: Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (150); Mussolini: Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume commessi da pubblico ufficiale (644); Bassi Lagostena ed altri: Norme per la tutela della libertà sessuale (990);	Mussolini e Vincenzo Basile: Norme in ma- teria di delitti contro la libertà sessuale (1982);	
	Commisso ed altri: Istituzione del Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (2048);	
	Moioli Viganò ed altri: Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la vio- lenza sessuale (2119); Aliprandi: Modifiche al codice penale per la	
	tutela della libertà sessuale (2322); Napoli ed altri: Nuove norme contro la vio- lenza sessuale (2571);	
Mazzuca e Pozza Tasca: Nuove norme a tu- tela della persona contro la violenza ses- suale (1076);	Amici ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2576)	
Gritta Grainer ed altri; Delitti contro la li- bertà sessuale (1572);	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> , (gruppo forza Italia) <i>Relatore f.f.</i>	
Napoli ed altri: Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i cen- tri di sostegno a favore delle vittime di	Anedda Gianfranco (gruppo alleanza nazio- nale) 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346	

	PAG.	PA	١G.
Beebe Tarantelli Carole (gruppo progressi- sti-federativo)	339	Paggini Roberto (gruppo i democratici) 3: 346, 34	
Bindi Rosy (gruppo PPI)	338	Parenti Tiziana (gruppo forza Italia)	
Biondi Alfredo (gruppo forza Italia) de Biase Gaiotti Paola (gruppo progressisti federativo)	351 336	Ricciardi Edilberto, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo) 336, 338, 346, 350,	351	Saraceni Luigi (gruppo progressisti-federativo)	
Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	338	Viale Sonia (gruppo lega nord) 33	38
Li Calzi Marianna (gruppo forza Ita- lia)		Sulla pubblicità dei lavori:	
	346	Maiolo Tiziana, Presidente	35

La seduta comincia alle 18,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. È stato richiesto ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge Scalia: Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (102); Lia: Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (150); Mussolini: Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume commessi da pubblico ufficiale (644); Bassi Lagostena ed altri: Norme per la tutela della libertà sessuale (990); Mazzuca e Pozza Tasca: Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale (1076); Gritta Grainer ed altri: Delitti contro la libertà sessuale (1572); Napoli ed altri: Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrat-

tamenti e di violenza sessuale (1938): Mussolini e Vincenzo Basile: Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (1982): Commisso ed altri: Istituzione del Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (2048): Moioli Viganò ed altri: Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale (2119): Aliprandi: Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale (2322): Napoli ed altri: Nuove norme contro la violenza sessuale (2571); Amici ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Scalia: « Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »: Lia: « Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »: Mussolini: « Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume commessi da pubblico ufficiale »; Bassi Lagostena ed altri: « Norme per la tutela della libertà sessuale »; Mazzuca e Pozza Tasca: « Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale»; Gritta Grainer ed altri: « Delitti contro la libertà sessuale »; Napoli ed altri: « Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del Fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Mus-

solini e Vincenzo Basile: « Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale »: Commisso ed altri: « Istituzione del Fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale »; Moioli Viganò ed altri: « Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale »; Aliprandi: « Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale »; Napoli ed altri: « Nuove norme contro la violenza sessuale »; Amici ed altri: « Norme contro la violenza sessuale ».

Avverto che il gruppo di alleanza nazionale ha manifestato la propria opposizione circa lo svolgimento della seduta in concomitanza con i lavori dell'Assemblea. Attualmente, però, la seduta dell'Aula è sospesa e dunque la Commissione può riunirsi.

GIANFRANCO ANEDDA. Signor presidente, prendo la parola sull'ordine dei lavori per preannunciare la presentazione, a nome del gruppo di alleanza nazionale, di due richieste formali, l'una subordinata all'altra; entrambe partono dalla premessa che la proposta di legge in discussione, data la sua particolarità e importanza, non possa essere esaminata in maniera frammentaria, nel corso di riunioni convocate in occasione della sospensione dei lavori dell'Assemblea.

In questi giorni, in attesa che trascorressero monotone le ore tra un intervento e l'altro in Aula, ho letto l'ultimo dei quattro libri della serie Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano: ebbene questo è il nostro caso. Proposte di legge delicate ed importanti, che attengono ai diritti di libertà, alle norme penali, esigono un esame ponderato, attento e non possono essere oggetto di precostituiti e aprioristici schieramenti. La nostra prima richiesta, dunque, è che la seduta odierna sia aggiornata e che il seguito dell'esame del provvedimento venga rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La seconda richiesta è che ad esso vengano dedicate due o tre sedute continuative, in modo da iniziarne e concluderne l'esame senza ulteriori rinvii. Oualora le

nostre richieste non venissero accolte saremmo costretti – nostro malgrado – a chiedere, nel prosieguo dei lavori, la verifica del numero legale.

PAOLA de BIASE GAIOTTI. Desidero far presente che, tra le moltissime ragioni d'urgenza legate non solo allo straordinario numero di firme, ma anche ai ritardi nell'approvazione della normativa, ce n'è una in particolare che giustificherebbe una nostra seduta ad oltranza. Il 4 settembre a Pechino avrà luogo la IV Conferenza mondiale sulla donna organizzata dall'ONU ed uno dei temi all'ordine del giorno sarà senz'altro costituito dalla violenza sessuale. Credo che l'Italia sia l'unico paese occidentale industrializzato dell'Unione europea a presentarsi senza una nuova legge in materia che sia in grado di combattere il fenomeno nei termini in cui oggi è richiesto si combatta.

È chiaro che non potremo approvare definitivamente la proposta di legge, ma se la delegazione italiana potesse comunicare che almeno un ramo del Parlamento ha licenziato la normativa sulla violenza sessuale noi ci troveremmo in una situazione di molto minore - scusate il termine, lo metto tra virgolette - vergogna rispetto a quella che rischiamo di affrontare.

È evidente che chi andrà a Pechino non potrà non far notare la contraddizione tra la presenza femminile in Parlamento e la carenza spaventosa, dal punto di vista legislativo, su questo versante; carenza spaventosa che sarà, naturalmente, addebitata a chi ne è responsabile.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Desidero intervenire in ordine alle argomentazioni svolte dall'onorevole Anedda, nostro collega da molti anni che ha vissuto, come ho vissuto io, la lunghissima discussione che segnò l'esame delle proposte di legge in materia di violenza sessuale giunte in un testo unificato alla Camera.

Da giurista - e, in particolare, da avvocato - qual è, egli ha seguito certamente in questi lunghi anni, e non soltanto per consuetudine professionale, il dibattito che sui reati di violenza carnale e di atti di libidine si è sviluppato nella nostra giurisprudenza di merito e di legittimità.

Sapendo che è attento osservatore dei fatti politici prodottisi nell'attuale e nelle passate legislature, credo non possa essergli in alcun modo sfuggito il fatto che alla redazione del testo, presentato ormai mesi or sono, ha collaborato attivamente, con grande intelligenza e con grande autonomia, l'onorevole Mussolini. Sono certa che tutte queste circostanze hanno indotto l'onorevole Anedda a considerare ed a valutare il testo anche in epoca anteriore alla seduta odierna. Ricordo, per inciso, che si è già svolta la relazione ed ha avuto luogo la discussione sulle linee generali del provvedimento; pertanto, quella alla quale ci apprestiamo è soltanto una delle tante sedute di rinvio, all'ultima delle quali siamo pervenuti dopo che ieri il gruppo di alleanza nazionale, in sede di ufficio di presidenza, aveva negato il proprio assenso allo svolgimento della seduta della Commissione in concomitanza con i lavori dell'Assemblea, nonostante che in quella sede non fossero previste votazioni. Dico queste cose perché voglio immaginare che ai 340 deputati che hanno sottoscritto la proposta di legge non sfugga la delicatezza della questione e delle scelte che siamo chiamati ad affrontare. Le 73 parlamentari che hanno sottoscritto il testo sono state accusate di aver assunto un atteggiamento aggressivo (tra virgolette), anche se francamente non riesco a ritrovare questa aggressività: ma so che alcuni hanno compiuto tale valutazione (e forse anche l'onorevole Anedda).

Desidero inoltre osservare che in Commissione il clima di collaborazione e di apertura per la ricerca di soluzioni, in un confronto totalmente libero, che apparissero alla Commissione nel suo complesso le migliori possibili, non è mai stato in discussione; anzi, al contrario, è stato sin dal primo momento affermato, proclamato e praticato.

Detto questo, per le argomentazioni che ha svolto l'onorevole de Biase Gaiotti, ma anche per rispetto a quanti hanno lavorato con passione sulla proposta di legge, a quanti l'hanno firmata, per la delicatezza del testo e per la necessità di approvare una nuova normativa sulla violenza sessuale, e nella considerazione della pari dignità di tutti i componenti la Commissione, chiedo all'onorevole Anedda di rinunciare alla sua proposta. Naturalmente, nessuno può opporsi alla richiesta di verifica del numero legale; desidero però soltanto sottolineare che i deputati del gruppo progressisti-federativo sono presenti al 100 per cento.

TIZIANA PARENTI. L'onorevole Della Valle mi ha incaricato di comunicare che non può essere presente alla seduta della Commissione, dovendo partecipare alla Conferenza dei presidenti di gruppo. Per questa ragione chiede di valutare l'opportunità di un rinvio.

MARIANNA LI CALZI. L'onorevole Della Valle è impossibilitato a prender parte alla seduta per la motivazione esposta dalla collega Parenti e chiede quindi di valutare l'opportunità di un rinvio, in quanto il gruppo di forza Italia non potrà essere presente al completo.

ERNESTO STAJANO. Credo si possa tranquillamente lavorare. Indubbiamente, l'esame del provvedimento è impegnativo e non potrà concludersi nella giornata odierna né, probabilmente, prima della sospensione dei lavori parlamentari. Considerando che da qualche seduta si procede di rinvio in rinvio, credo sia giunto il momento di incardinare quanto meno le problematiche al nostro esame.

ROBERTO PAGGINI. Ritengo che, al di là delle varie motivazioni addotte in questi giorni, politicamente si debba registrare che ci troviamo di fronte ad una forza politica che, nonostante esprima il relatore sul provvedimento (il quale credo non condivida questa posizione), è contraria in maniera pregiudiziale.

Sono del parere che il testo base debba essere modificato in alcuni punti; però, deve emergere in maniera chiara che esiste una pregiudiziale contraria mascherata attraverso varie posizioni. Noi siamo abituati, lo ricordo, a lavorare nei ritagli di

tempo. Vorrei dunque si registrasse che ci troviamo di fronte ad una precisa posizione politica, anche se ovviamente ognuno resta libero di assumere le posizioni politiche che vuole.

SONIA VIALE. Vorrei unicamente osservare che la proposta di legge merita di essere discussa; può essere criticata, ma questa è la sede opportuna per muovere eventuali rilievi e suggerire modifiche. In questo modo invece si dà adito a supposizioni che non rendono merito alle persone che hanno esposto determinate critiche.

TULLIO GRIMALDI. Mi rimetto alla Commissione.

ROSY BINDI. Sono favorevole a che la Commissione vada avanti, nella giornata odierna, nella discussione del provvedimento: sono infatti convinta che vi sia bisogno di un serio approfondimento dei temi più delicati, il che presuppone che l'iter prosegua, non che si rinvii il dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, insiste affinché sia posta in votazione la sua proposta di rinvio del seguito della discussione?

GIANFRANCO ANEDDA. Prendo atto dell'orientamento contrario testé manifestato dalla Commissione; tuttavia, rimane fermo che mi riservo di richiedere, nel prosieguo della seduta, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ricordo che la verifica del numero legale può essere richiesta quando la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano e che la richiesta stessa deve essere sottoscritta da quattro deputati.

GIANFRANCO ANEDDA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ANEDDA. Faccio presente che avanzerò, a conclusione del mio intervento, una proposta che confido venga accolta dalla Commissione.

Per sgomberare il campo da supposizioni o presunzioni, debbo premettere che non vi è, da parte del gruppo di alleanza nazionale, alcuna volontà surrettizia o palese di non discutere e di non giungere all'approvazione della proposta di legge. Desidero al contrario sottolineare ancora una volta la grande rilevanza del provvedimento e l'opportunità che la normativa sulla violenza sessuale venga approvata, evitando tuttavia che ragioni di speditezza entrino in collisione - non mi riferisco peraltro al testo in esame - con esigenze di riflessione, come spesso accade quando tutti quanti - io per primo - veniamo travolti dal sentimento più che dalla razionalità.

La mia richiesta nasce da alcune perplessità e riguarda - la anticipo - la costituzione di un Comitato ristretto incaricato di esaminare la parte del testo successiva all'articolo 2, al fine di eliminare alcune lacune e distorsioni che essa attualmente presenta e che mi permetterò di indicare in modo sintetico.

Chiedo inoltre che in ogni caso il presidente, avvalendosi dei poteri conferiti dal comma 2 dell'articolo 94 del regolamento, autorizzi la presentazione di emendamenti nel corso della discussione.

A mio avviso, con il testo della proposta di legge si perviene ad un obiettivo opposto a quello che ci si propone.

Accennavo ad alcune perplessità che si riferiscono soltanto alla tecnica legislativa. Cercherò di illustrarle con riferimento all'articolo 3, precisando che non intendo tornare sull'abolizione - questa, sì, fu oggetto di ampia discussione - della differenza tra violenza carnale e atti di libidine. Ho colto le ragioni di principio, che accetto benché non mi abbiano convinto...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Questo non è un intervento sull'ordine dei lavori!

GIANFRANCO ANEDDA. Tale scelta trova un limite ed una carenza proprio negli emendamenti presentati all'articolo 3.

SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1995 XII LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE -

La scansione proposta dagli emendamenti, laddove diminuiscono il minimo della pena edittale e rimettono alla valutazione del giudice...

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Questo non è un intervento sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Possiamo considerare concluso l'intervento dell'onorevole Anedda sull'ordine dei lavori.

L'onorevole Anedda ha comunque il diritto di presentare nuovi emendamenti in qualunque momento.

Proseguiamo ora nell'esame dell'articolo 3 e del complesso degli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati.

GIANFRANCO ANEDDA. Signor presidente, desidero intervenire sull'articolo 3 perché credo che, se non vi sono preconcetti, il suo esame dimostri la necessità di costituire un Comitato ristretto incaricato di riesaminare la norma.

PRESIDENTE. Intende presentare emendamenti all'articolo 3?

GIANFRANCO ANEDDA. Lo valuterò nel corso della discussione.

Come dicevo in precedenza, non intendo tornare sulla decisione di abolire la distinzione tra atti di libidine violenti e violenza carnale perché, come ricordava la collega Finocchiaro Fidelbo, tale soppressione è stata oggetto di un lungo dibattito. Accetto quindi questa posizione, sebbene non la condivida insieme con i numerosi colleghi che, pur non manifestando apertamente tale orientamento, hanno presentato emendamenti sull'indicazione delle pene.

Tali proposte emendative tendono a ridurre il minimo della pena in base alla considerazione per cui il minimo proposto dalla norma con riferimento a quelli che potrebbero essere definiti atti di libidine, se pur ulteriormente ridotto dall'attenuante inserita, è indubbiamente eccessivo. Tali emendamenti attribuiscono al giudice il potere di valutare il minimo della pena in relazione alla gravità del

fatto. L'abolizione della distinzione e l'unificazione della fattispecie penale, infatti, comporta che il magistrato possa applicare il minimo edittale per una fattispecie oggi qualificabile come violenza carnale, per cui questo reato potrebbe essere sanzionato con una pena inferiore a quella attualmente prevista dal codice, ottenendo il risultato opposto a quello che gli estensori del testo della proposta di legge ed anche il gruppo di alleanza nazionale intenderebbero raggiungere, ossia che i responsabili di atti di violenza siano puniti più severamente.

L'unificazione delle fattispecie criminose comporta un'ulteriore eventualità: che l'attenuante, rimessa anch'essa alla valutazione discrezionale del giudice, possa applicarsi anche agli episodi di violenza carnale; la non gravità potrebbe essere riferita dal magistrato anche a un fatto di violenza carnale e non invece - così come dovrebbe essere, secondo quella che presumo sia la volontà dei presentatori degli emendamenti - a quelli che oggi qualificheremmo atti di libidine.

La legge raggiunge allora finalità opposte a quelle volute, come dicevo, perché, a seconda della valutazione del giudice, cioè della visione del mondo che egli ha, la violenza carnale, non solo per l'applicazione di un'attenuante oggi non esistente, ma anche per la pena edittale, potrà essere punita in modo più lieve rispetto a quanto accade attualmente.

Soggiungo ancora che l'attenuante, che è sacrosanta una volta che si unifichino le fattispecie criminose, appare assolutamente generica perché sganciata da qualunque parametro che sia di guida o di limite al giudice, con la conseguenza che può condurre a disparità enorme di valutazioni, a disparità di pene per fatti uguali; oppure, attraverso interpretazioni che potranno essere o troppo estensive o troppo riduttive, può condurre a quelle stesse incertezze che tutti abbiamo vissuto - ad esempio – quando, per anni, è rimasta incerta la giurisprudenza in ordine alla definizione della modica quantità prevista dalla legge sugli stupefacenti, per cui non si sapeva quale essa fosse, come dovesse essere individuata e, di conseguenza, ciascun giudice ha dato per lungo tempo una diversa interpretazione alla norma.

L'altro motivo di perplessità, che è ancora maggiore, se possibile, consegue alla terminologia utilizzata. Mi riferisco alla dizione: « atto sessuale », che è stata usata – ritengo – per introdurre una differenziazione rispetto all'« atto di libidine », espressione utilizzata dal codice vigente, ed anche per evitare – si ritiene – incertezze giurisprudenziali in ordine al momento ed alla sussistenza della violenza carnale.

Mi permetto però di osservare che la norma dell'articolo 521 del codice penale, che descrive gli atti di libidine, chiarisce che si tratta – e così li definisce – di atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, con ciò intendendo ovviamente che la congiunzione carnale essa stessa è atto di libidine, perché altrimenti non vi sarebbe la necessità della distinzione.

La perplessità allora è questa: l'atto sessuale è qualcosa di più o di meno dell'atto di libidine, e qual è la differenza?

LUIGI SARACENI. Lo si capisce sin dalla tenera età.

GIANFRANCO ANEDDA. Non credo; e se lo si capisce, vedremo poi qual è la conseguenza.

Benché abbia letto molto, consultando anche i resoconti dei lavori delle passate legislature, non ho trovato alcuna spiegazione di questo mutamento di terminologia; nessuno ne ha parlato o forse pochi, se mi sono sfuggiti. Se vi è una differenza, mi chiedo quale sia; se non vi è differenza, perché mutare la terminologia? Se nell'interpretazione futura il termine fosse inteso più restrittivamente, ancora la legge non avrebbe sbagliato bersaglio e non raggiungerebbe un risultato opposto a quello che tutti ci proponiamo. Kierkegaard insegna che la vita deve essere vissuta andando avanti, ma può essere compresa solo guardando indietro. Ed allora credo che dobbiamo guardare all'interpretazione data..

Qual è stata l'interpretazione dell'espressione « atti di libidine »? Credo che tutti lo sappiamo: la condotta criminosa di cui all'articolo 521 si realizza con il compimento di atti di natura libidinosa; cioè di ogni atto che sia espressione dell'istinto sessuale. È tale è – lo sappiamo tutti; qui ci sono tanti valenti magistrati, tutti miei maestri – anche il bacio, che è stato ritenuto atto di libidine quando non sia manifestazione di mero affetto.

È stato anche affermato che atto di libidine è un contatto corporeo, non essendo nemmeno necessario che esso si verifichi fra le parti del corpo nude; ed allora ripropongo la domanda: l'atto sessuale è di più o di meno? L'atto sessuale è meno dell'atto di libidine, così definito dalla giurisprudenza, o è qualcosa di più? E noi Commissione cosa vogliamo? Qual è la finalità che ci proponiamo? Vogliamo che venga punito un atto superiore a quello che la giurisprudenza ha definito atto di libidine o, invece, che sia punito un atto inferiore a quello già tanto infimo che la giurisprudenza ha definito?

Questo è il tema, giacché se questo non fosse, mi chiederei ancora perché debba essere mutata la terminologia e perché mai, se il significato è lo stesso, dobbiamo abbandonare un'elaborazione giurisprudenziale di anni per far imboccare al giudice la strada di nuove interpretazioni che, comunque, possono essere diverse. Proprio Vittorio Frosini, in uno dei suoi ultimi libri, ci ha spiegato che tre sono le interpretazioni delle leggi: quella di chi la scrive, quella di chi la legge e quella di chi la interpreta.

Noi stiamo scrivendo la legge e mutiamo una terminologia della quale conosciamo l'interpretazione, per indicarne un'altra della quale non sappiamo quale sarà l'interpretazione, che potrà essere ancora inferiore a quella che la giurisprudenza tanto rigida ha dato.

Ulteriori perplessità nascono dall'abrogazione dell'articolo 530 del codice penale. Il relatore ha affermato che con la proposta in esame non sono più punibili gli atti sessuali contro il minore di sedici anni consenziente, commessi da persona estranea al minore, ossia persona – soggiunge il relatore - che non si trovi in quelle relazioni speciali previste dall'articolo 609quater introdotte dal progetto di legge.

La proposta abroga tutti i delitti di ratto, abroga l'articolo 539 del codice penale, che nega quale giustificazione l'ignoranza dell'età della persona offesa. Non credo sia questa la strada migliore per tutelare i minori.

Per quanto attiene all'abrogazione dell'articolo 530 del codice penale, affermo molto sommessamente che il relatore è incorso in una svista....

LUIGI SARACENI. Stiamo parlando dell'articolo 3!

ticolo 530 non punisce soltanto gli atti sessuali con il minore di sedici anni, ma anche - come tutti sappiamo - gli atti sessuali commessi in presenza del minore. Non è in discussione l'età fissata dal codice in sedici anni - questo aspetto, su cui pure occorrerebbe certo fermarsi, è oggetto di un altro dibattito -, ma si tratta di offrire al minore una tutela ampia che ritengo assolutamente necessaria.

Mi si potrà obiettare: come si può punire taluno per ciò che fa vedere al minore quando il cinema, e vieppiù la televisione, trasmettono quanto più non si potrebbe? Sappiamo però che per il cinema esiste una norma, anche se essa è applicata in maniera molto tenue, mentre una norma non esiste per la televisione. Forse si potrebbe dire che è assurdo indicare come reato il fatto che in presenza di minori siano compiuti atti di libidine quando tutti, i minori per primi, camminando per strada possono vedere atti che rientrerebbero, se non vi fosse il consenso dell'altra parte, proprio nella definizione di atti di libidine.

Non voglio parlare, perché aprirei un varco molto grande, dell'articolo 527 del codice penale, che fa riferimento a quel comune sentimento del pudore che nella storia del nostro diritto rappresenta l'esempio tipico di interpretazione evolutiva. Mi rendo conto che le obiezioni che pos-

sono essere mosse sono di indubbio spessore, ma credo di poter osservare - senza tema di smentita - che altro è vedere qualcosa attraverso uno schermo della televisione o del cinema, altro è assistere di persona ad uno spettacolo dello stesso genere, altro ancora è utilizzare la presenza del minore che vede e guarda come fonte o come innalzamento della soglia di libidine. Non è perversione sessuale, ma certamente siamo nella psicopatologia della stessa specie e natura (come è noto, lo studio più ampio sulla psicopatologia sessuale è di Ebner) di coloro i quali godono nel mostrare se stessi al prossimo. Con questa norma permetteremmo che una siffatta anomalia, che danneggia il minore, non abbia punizione e sia consentita. Credo GIANFRANCO ANEDDA... perché l'ar- : che questa sia un'aberrazione giuridica.

> Ho svolto queste considerazioni per richiamare l'attenzione di ciascuno sulla necessità di una ponderata riflessione su tutte le norme.

> PRESIDENTE. Onorevole Anedda, la invito a concludere, poiché i venti minuti a sua disposizione stanno per scadere.

> GIANFRANCO ANEDDA. Soggiungo che parleremo venti minuti ogni volta.

> Chiedo scusa ai colleghi per la noia, ma, come ha detto poco fa la collega Finocchiaro, ho la presunzione che, nonostante il numero di firmatari della proposta di legge, su tutto questo si sia scarsamente riflettuto. Perché abrogare i delitti di ratto? Non mi riferisco al ratto per fini di matrimonio e alle relative polemiche per l'esimente, penso al ratto per fini di libidine, al ratto della quattordicenne; mi riferisco alla voragine interpretativa che una norma siffatta porterebbe, giacché non si può applicare l'articolo 605 del codice penale sul sequestro di persona. Una volta che vi sia il consenso, infatti, e sia quindi applicabile l'articolo 50 del codice penale, che introduce un'esimente, c'è da chiedersi quanto varrebbe il consenso del minore alla commissione del reato, giacché l'avente diritto è comunque il minore. E per quale motivo deve essere eliminato quell'impedimento di esimente sotto il

profilo soggettivo previsto dall'articolo 539 del codice penale? Perché dobbiamo aprire il varco a possibilità di difesa basate sulla dichiarazione che, siccome l'aspetto – formoso ed avvenente – della cara ragazza non era quello di una quattordicenne ma quello di una giovane con qualche anno di più, si aveva perciò il diritto di intrattenersi sessualmente con lei, strappandole un consenso che non era in grado di concedere, dando così al consenso stesso un valore che esso non ha?

Infine, vorrei fare riferimento all'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. La invito nuovamente a concludere, onorevole Anedda.

GIANFRANCO ANEDDA. Se i colleghi avranno pazienza, in cinque minuti concluderò la mia esposizione.

PRESIDENTE. La prego di esaurire il suo intervento in tre minuti.

GIANFRANCO ANEDDA. L'emendamento del relatore introduce il verbo « indurre » e punisce l'atto dell'induzione. Ebbene, a mio avviso siamo di fronte ad una contraddizione o ad un'interpretazione troppo estensiva. Se la parola « induce » deve essere letta con riferimento alla violenza e alla minaccia che reggono il periodo, allora si tratta di una contraddizione, perché sappiamo tutti che violenza o minaccia portano alla costrizione. L'interpretazione diventa pericolosamente estensiva se si riterrà, come è possibile dalla lettera di quell'emendamento, che il verbo « indurre » sia staccato dal contesto. Non è affatto detto, dal punto di vista grammaticale, che tale verbo sia legato, come forse era nelle intenzioni del relatore, all'abuso di autorità: quindi la norma può essere letta (il famoso ibis redibis (...) ci ha insegnato l'importanza delle virgole...) come se la parola « induce » regga una frase a sé stante e non sia legata ad alcuna delle tre ipotesi precedenti e, pertanto, neppure all'abuso.

Cosa significa l'espressione « abuso di autorità »? A quale autorità si fa riferi-

mento, a quella del capufficio o a quella del capo divisione? Quali sono i margini lasciati alla libera manifestazione del consenso? Qual è il grado di coartazione che deriva dall'abuso di autorità e quindi l'annullamento o l'affievolimento della volontà? L'abuso di autorità ha, come finalità, che il consenso venga prestato in forza – appunto – dell'abuso di autorità, ma non conosciamo quale sia l'autorità.

A questo punto mi permetto di porre un'altra domanda: qual è l'abuso? Forse la richiesta formulata da chi ha un'autorità e ne abusa per il solo fatto che viene espressa? La lusinga esercitata da colui che ha l'autorità è abuso per il solo fatto che viene espressa? Cosa significa abuso? Come si estrinseca rispetto a chi ha un'autorità che non sappiamo quale sia, perché la norma non lo dice? È autorità, come si prevede in un emendamento, quella che si instaura in un rapporto di lavoro? E come si estrinseca l'abuso? Con una promessa? E cosa accade se, nella pratica che ci deve preoccupare, il consenso prestato in virtù di un abuso, che non sappiamo quale sia, viene revocato quando successivamente si ritenga che la promessa non sia esattamente mantenuta e colei o colui il quale ha prestato l'assenso venga a dire che esso non fu prestato o che era viziato da quell'abuso che non conosciamo per un'autorità che non abbiamo definito?

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, le devo togliere la parola.

GIANFRANCO ANEDDA. Sto per concludere, presidente.

Voglio fare riferimento al secondo comma dell'emendamento 3.15 del relatore che, a mio parere, contiene un errore grammaticale se il pronome « sue » si riferisce al soggetto, tant'è che la norma attuale usa un'altra circonlocuzione (Commenti del deputato Finocchiaro Fidelbo). Con la formulazione: « Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità » grammaticalmente si intende che queste ultime sono

riferite al soggetto (Commenti del deputato | Finocchiaro Fidelbo).

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, deve concludere.

GIANFRANCO ANEDDA. Ciò che ho imparato è che qui ciascuno parla non per convincere, ma per estrinsecare le proprie opinioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Anedda. A questo punto, il tempo a sua disposizione è proprio terminato, e le devo pertanto togliere la parola.

GIANFRANCO ANEDDA. È questo il motivo della richiesta di un riesame, per ritornare alla dizione contenuta nell'articolo 519 del codice penale, con riferimento all'inferiorità psichica, vale a dire all'ipotesi in cui la persona oggetto del reato non sia in grado di resistere. Volendo si può eliminare l'inciso, ma si deve mantenere la formulazione precedente, molto più chiara ed indicativa.

ERNESTO STAJANO. Ho aderito molto volentieri – d'altronde sono sempre stato presente alle precedenti sedute – all'ipotesi di proseguire i nostri lavori, ma credo che la discussione su un provvedimento tanto delicato e, per dire la verità, a mio giudizio abbisognevole di emendamenti, richieda un approfondimento. Non potrò pertanto aderire al cortese, anche se informale, invito ad essere breve.

Molte delle osservazioni formulate dal collega Anedda - non tutte, per la verità sono senz'altro tali da richiedere una meditazione ed una particolare attenzione. Anch'io, come lui, sono tendenzialmente un conservatore, cioè credo che occorra procedere alla modifica della legislazione esistente solo quando le condizioni effettivamente lo richiedano, vale a dire quando si evidenzino particolari situazioni di insofferenza nell'applicazione delle disposizioni. Ciò francamente non avviene in ordine all'attuale costruzione del meccanismo della violenza carnale e della distinzione rispetto agli atti di libidine violenta. Semmai, le difficoltà nascono sotto un

profilo processuale. Pertanto, la prima domanda che dobbiamo porci è se queste modificazioni determineranno effettivamente un miglioramento delle condizioni processuali e di accertamento della verità, in particolare con riferimento alle esigenze repressive che largamente si pongono in ordine ad una categoria di reati tanto odiosa e tanto socialmente pericolosa.

Faccio questa affermazione con un'altrettanto preliminare valutazione realistica: a differenza del collega Anedda, io non posso ignorare che la discussione su questa fattispecie si è svolta largamente nel corso della X e dell'XI legislatura, pervenendo ad una determinazione sufficientemente precisa, che tende ad escludere la sussistenza della distinzione tra congiunzione carnale ed atti di libidine violenta. Non posso prescindere poi dalla circostanza oggettiva che il testo scaturisce da una proposta di legge presentata congiuntamente da oltre 300 parlamentari: devo quindi ritenere, ipotizzando che le firme non vengano apposte a caso, che vi sia in Parlamento una maggioranza già in qualche modo evidente su alcune scelte politiche fondamentali. In altri Parlamenti, addirittura, in caso di raggiungimento della maggioranza dei consensi, si procede con una corsia preferenziale andando direttamente al voto in Assemblea oppure adottando una procedura particolare di esame in Commissione speciale.

Non voglio contestare alcune scelte, che a questo punto do per acquisite, sulla base delle due premesse che ho fatto; mi limiterò semplicemente a tentare di migliorare, emendandolo, un testo che per quel che riguarda - ripeto - alcune scelte politiche fondamentali mi pare da recepire nella stesura originaria, senza stillicidio di obiezioni o rivendicazione di priorità tecnica e di validità nell'applicazione di precedenti formulazioni legislative. Concordo, quindi, con queste premesse, relativamente alla reductio ad unum della fattispecie incriminatrice, con l'affermazione del concetto della punibilità degli atti sessuali, ovviamente nelle condizioni incriminatrici previste.

Qualche precisazione ritengo vada però fatta sul testo in esame, e devo dire che nell'ambito delle discussioni, anche informali, avvenute fra coloro che pure avevano sottoscritto l'originaria proposta di legge, si sono verificate ampie convergenze sulla possibilità di introdurre qualche modificazione. Ne voglio dare atto, perché si è proceduto con spirito costruttivo, ed in questo senso vorrei continuare a muovermi.

La distinzione estremamente sottile del collega Anedda in ordine al problema della costrizione e dell'induzione mi lascia perplesso; è evidente - mi pare che l'interpretazione compiuta del testo renda palmare questa considerazione - che il termine « induce » non possa che fare riferimento all'abuso di autorità. Semmai, mi pongo il problema dell'omissione di un'ulteriore precisazione tutte le volte che il consenso viene capziosamente estorto, vale a dire quando ci si trova di fronte all'induzione mediante inganno: potremmo forse ulteriormente emendare questa parte - e in tal senso vorrei confrontarmi con i colleghi -, perché mi viene in mente qualche caso, sia pure di scuola, che viene ricordato nella manualistica o forse nella dottrina. Mi riferisco all'ipotesi classica di colui che approfitta delle tenebre per raggiungere il letto di una donna, scambiando la propria identità fisica con quella del di lei marito o compagno. Si potrebbe ricordare il Boccaccio, tanto per citare il più illustre dei novellisti che si sono intrattenuti su temi del genere; lo scambio delle persone, d'altra parte, è un classico della tragedia, della commedia e della letteratura. Potremmo dunque completare la fattispecie con questa precisazione e, ripeto, sul punto possiamo utilmente interloquire. Occorre considerare anche la disposizione dell'articolo 519: si tratta di vedere come coordinarla, valutando se sia esaustiva o se si debba aggiungere qualcosa.

Per quanto riguarda il concetto di abuso di autorità, devo necessariamente articolare una dialettica – non una critica, per carità! - nei confronti delle posizioni del collega Anedda. A mio avviso, il concetto è sufficientemente preciso. Bisogna far riferimento, per un verso, ogni volta

che si ricorre a questi concetti, ad una già consolidata maturazione di concetti giuridici generali, in ordine ad alcune ipotesi e, per altro verso, lasciare il giusto spazio alla giurisprudenza nell'individuare le fattispecie. Quando si vuole essere troppo sottili si finisce per aggravare certe situazioni e per escludere magari determinate ipotesi, che poi hanno invece una loro concreta efficacia criminogena. Pertanto, una certa vaghezza si addice alla legislazione generale. La normativa contenuta nel codice penale, che richiede un minimo di specificità, nella specie è a mio giudizio sufficientemente precisa.

Sono favorevole, essendo uno dei firmatari del relativo emendamento, alla diminuzione delle pene. In questo caso, occorre intendersi e, ancora una volta, bisogna considerare come concretamente funzionino le fattispecie incriminatrici, vale a dire quali siano i risultati che processualmente si ottengono.

Il problema non è mai stato quello della determinazione delle pene: già prima la pena da tre a dieci anni, con tutte le aggravanti previste nella precedente formulazione, comportava una più che sufficiente retribuzione quando si riusciva ad identificare i colpevoli ed a procedere alla loro condanna. Ripeto che non era un problema di entità della pena, il cui ulteriore aggravamento può anzi determinare, specie di fronte ad alcune forme di criminalità marginali – grazie a Dio – in Italia ma purtroppo estese in altri paesi, conseguenze dannosissime per la vittima. Quando la violenza carnale è di gruppo e non è collegata all'identificazione di un particolare soggetto, quando è spontanea, belluina nella sua forma più grave, connessa ad una indeterminazione del soggetto che dalla violenza viene attinto (persona magari raccolta alla fermata dell'autobus o aggredita in mezzo alla strada). quando è collegata ad un rapporto di occasionalità rispetto al soggetto che la subisce, vi è il rischio - ragionando come farebbero coloro che commettono la violenza - che si valuti, di fronte ad una pena edittale eccessivamente elevata, la convenienza di porre in essere ulteriori e

più gravi atti nei confronti della vittima, cioè di ucciderla (cosa non rara nell'esperienza americana), proprio per porsi al sicuro dalla possibilità di essere da essa

identificati, ottenendo così una più facile

impunità.

Sono d'accordo sulla diminuzione delle pene edittali e vorrei che la Commissione riflettesse sul mio emendamento 3. 9 (la collega Parenti ha presentato un emendamento identico), relativo alle fattispecie di minore gravità, per le quali è prevista una diminuzione della pena, di cui non è specificata la misura perché la norma generale, che è quella della diminuente di un terzo, a mio avviso risponde ad una logica corretta. Vediamo come funzionava prima il sistema delle pene e cerchiamo di capire perché, secondo me, non deve essere modificato: gli atti di libidine violenta erano puniti con la stessa pena prevista per la violenza carnale diminuita di un terzo. Introducendo questa diminuente, abbiamo un trattamento sostanzialmente analogo. Sono d'accordo con il collega Anedda quando sostiene che la diminuzione è opportuna, perché la giurisprudenza formatasi sugli atti di libidine violenta è estremamente attenta e penalizzante. Potrei leggere alcune massime - ma ve le risparmio - secondo cui non il bacio, che richiedeva una serie di condizioni particolari ed ulteriori per essere considerato atto di libidine violenta, ma una serie di aggressioni, che pur non si concretizzavano in altro che in semplici lascive pressioni o unione di mani con parti del corpo, potevano dar luogo alla configurazione del reato e, nella specie, potrebbero dar luogo, se la giurisprudenza non arretra - ed io francamente spero che non lo faccia -, all'applicazione di pene edittali elevatissime. Ciò perché nonostante l'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti o di altre attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, si arriva ad una pena minima di due anni che è probabilmente eccessiva per questi fatti. Con l'ulteriore diminuente si può arrivare ad una pena di un anno e quattro mesi - vado nello specifico perché ragiono sul concreto - che mi pare adeguata a questi comportamenti

nori.Credo che l'espressione « minore gravità » sia più adeguata alle considerazioni che generalmente guidano il legislatore nella stesura delle norme: penso per esempio all'articolo 133 del codice penale, laddove si parla di determinazione della pena in linea generale; penso ad una maggiore efficacia espressiva anche con riferimento alle modificazioni che nel linguaggio giuridico si sono determinate in relazione all'individuazione dei comportamenti di più lieve entità. Generalmente si parla di gravità, di reato grave o di reato meno grave: queste espressioni fanno parte del comune modo di esprimersi laddove si vuole configurare una caratteristica del comportamento criminoso (Commenti).

Credo di sì, ovviamente questo è lo scopo che ci proponiamo; comunque attendo anche su questo contributi da parte della Commissione. Si tratta di aspetti estremamente tecnici su cui tutti ci dobbiamo ben chiarire le idee.

Per quello che riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, se non ricordo male, sulla questione relativa al « costringe o induce » ho già preso posizione in senso favorevole, eventualmente indicando, attraverso un subemendamento, i comportamenti fraudolenti, così come sono favorevole alla diminuzione delle pene. Raccomando inoltre l'approvazione dell'emendamento, che reca la mia firma, relativo alla diminuente di un terzo. Occorre tenere conto che nella proposta di legge n. 2576 si indicavano pene inferiori a quelle edittali previste per gli atti di libidine violenta, quindi le pene anziché essere aumentate erano diminuite (nel minimo si passava da cinque a tre anni).

Sono poi contrario, almeno in questa fase, ad inserire nel testo l'articolo aggiuntivo Bonito 3.01 relativo alle molestie sessuali, perché mi pare che faccia confusione. Le molestie sessuali sono altra cosa e devono essere considerate come una fattispecie a parte; esse riguardando un argomento diverso; non a caso il Senato, che sta esaminando il problema delle molestie sessuali (credo che i lavori in Commissione siano in una fase notevolmente avanzata), fa riferimento alle molestie sul posto di la-

voro, cioè a fattispecie e comportamenti differenti da quelli inquadrabili nel concetto di violenza sessuale.

Tenete conto che con la proposta avanzata ci troveremmo nella singolare condizione di prevedere per la fattispecie delle molestie sessuali - se non fosse qualificata nel modo che ho detto e quindi rientrasse nel concetto di violenza - una pena edittale (fino ad un anno) inferiore a quella prevista per gli atti osceni (da tre mesi a tre anni), che secondo me sono cosa francamente minore. Riconducendo, quindi, la molestia sessuale agli atti di libidine o a qualcosa che ha a che fare con la violenza sessuale, ci troveremmo di fronte ad una parziale incongruenza nella determinazione della pena edittale. Addirittura realizzeremmo - ed è certo uno scopo non voluto dai proponenti - una oggettiva diminuzione delle pene prima applicate per gli atti di libidine perché, così come formulato, l'emendamento pone il rischio di offrire la possibilità di un'interpretazione che riconduce al concetto di molestie sessuali quello che prima era l'atto di libidine violenta. Non è questo lo scopo perseguito dai proponenti (forse lo sarà da alcuni in questa Commissione); dobbiamo evitare di entrare in rotta di collisione con le finalità della legge, che sono quelle di rendere più chiaro e tendenzialmente più severo il trattamento penalizzante di alcuni comportamenti ascrivibili nell'ambito della violenza sessuale.

Nel dichiararmi contrario a tutti gli altri emendamenti, attendo ulteriori chiarimenti dopo i quali, se mi sarà concesso, vorrei di nuovo intervenire.

ROBERTO PAGGINI. Intervengo sull'ordine dei lavori, per chiedere chiarimenti sul prosieguo dei lavori della Commissione circa i tempi del dibattito con riferimento alla seduta odierna.

PRESIDENTE. In proposito desidero conoscere l'opinione dei colleghi.

TIZIANA PARENTI. Ho lo stesso problema del collega, avendo in precedenza assunto un impegno di lavoro, che ora non posso assolutamente rinviare.

MARIANNA LI CALZI. Sarebbe opportuno proseguire ancora una mezz'ora.

PRESIDENTE. Forse si potrebbe continuare ancora per un'ora.

GIANFRANCO ANEDDA. Signor presidente, due gruppi parlamentari – non di scarso rilievo - non sono presenti ai lavori della Commissione; mi permetto di osservare che la riunione della Commissione ha avuto un andamento a singhiozzo - per colpa di nessuno! - per cui qualche collega si è allontanato, non sapendo che ci saremmo riuniti a quest'ora. La necessità che siano presenti anche gli altri rappresentanti del mio gruppo, soprattutto coloro che hanno seguito con continuità l'esame di questi provvedimenti, al quale io ho partecipato solo occasionalmente, mi induce a ritenere che il problema non è quello di lavorare mezz'ora o un'ora, anche in considerazione del fatto che la mia salute è forse meno buona di guella dei miei colleghi. Del resto, siamo tutti alla Camera da questa mattina e non credo che dovremmo proseguire oltre i nostri lavori soltanto per soddisfare le esigenze qui manifestate, le quali a mio avviso non hanno un'urgenza tale da costringerci ad un lavoro estenuante, impedendo a tutti i gruppi di essere presenti.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno dare la parola ai tre deputati che risultano già iscritti a parlare e quindi al sottosegretario, che me l'aveva chiesta per alcuni chiarimenti.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Intervengo brevemente, anche perché abbiamo discusso a lungo in sedi informali dei problemi in questione, per rendere edotti i colleghi che non hanno partecipato alle precedenti sedute delle osservazioni svolte e delle convergenze individuate. Vorrei soprattutto sfatare una sorta di alibi che pare aleggiare in Commissione, e cioè che stiamo esaminando un testo blindato. Non è così, al di là del fatto che esso

ha avuto il consenso di 340 deputati; anzi, ho trovato estremamente utile il confronto, che abbiamo accettato e addirittura reclamato, con i rappresentanti delle diverse forze politiche che non erano stati presenti alla stesura del testo. Si è trattato di un confronto estremamente positivo, che mi permette adesso di esprimere una posizione coincidente con quella delle numerose deputate progressiste presenti in Commissione e comunque delle altre colleghe che hanno collaborato alla stesura del testo originario della proposta di legge.

La prima osservazione riguarda l'entità della pena. Ricordo che il minimo edittale di cinque anni e il massimo di dieci anni è una pena estremamente elevata e dunque iniqua rispetto agli atti di libidine unificati con quelli di violenza carnale. Per questa ragione era stata introdotta la diminuente speciale cui ha accennato poco fa anche l'onorevole Stajano. In un primo momento la pena era stata infatti prevista in misura più elevata, perché si voleva evitare il patteggiamento, la possibile ed immediata scarcerazione dell'imputato, sia pure dopo una sentenza di condanna, eventualità che la pena nel minimo di tre anni non esclude ma anzi legittimerebbe. Dopo il confronto con i colleghi è stato osservato che l'introduzione dell'attenuante introduce di fatto una discrezionalità di valutazione del magistrato sul disvalore del fatto molto più ampia di quella che presiede alla decisione in ordine al patteggiamento il quale, nel caso di violenza carnale, implicherebbe il minimo della pena, le circostanze attenuanti, la massima estensione, la richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice di accedere al patteggiamento. Questa considerazione ci spinge oggi, concordando con le osservazioni dell'onorevole Anedda, a ritenere più congrua, proprio in ragione dell'unificazione delle due fattispecie, la pena da tre a dieci anni.

Per quanto concerne la circostanza attenuante generica, ritengo siano assolutamente esatte le osservazioni svolte dall'onorevole Stajano in ordine alle conseguenze derivanti dalla sua applicazione, qualora ovviamente la pena venga diminuita da tre a dieci anni, perché con una pena da cinque a dieci anni queste considerazioni non avrebbero valore.

Sulla questione dell'attenuante nutro ancora la seguente perplessità. Nell'ipotesi di atti di libidine violenta che - così come qualificati, sia pure abbastanza marginalmente, dalla giurisprudenza - si manifestano in toccamenti pesanti ed improvvisi in autobus, il magistrato potrebbe applicare la pena minima di tre anni nonché le attenuanti generiche ed operare quindi con una pena che nel minimo è fissata in due anni, quella attualmente prevista dal codice penale. Introdurre una circostanza attenuante generica, sia pure nella formulazione migliore (tant'è vero che ho firmato un emendamento di iniziativa degli onorevoli Stajano e Parenti, nel quale la pena è diminuita di un terzo con riferimento alla norma generale), reintroduce tutte le obiezioni negative che ho svolto poc'anzi, nel senso che con una circostanza attenuante generica speciale di questo tipo si introduce una discrezionalità del magistrato sulla valutazione del disvalore del fatto che, non dobbiamo nasconderlo, sia pure marginale nella giurisprudenza, potrebbe tuttavia condurre a ritenere un fatto di violenza all'interno di una relazione familiare (fra padre e figlia) meno grave di quella consumata in un parco pubblico o nei sotterranei di una metropolitana.

Questa è la ragione per cui, avendo riflettuto profondamente sulla questione, propongo ai colleghi la soluzione di approvare un testo che preveda una pena da tre a dieci anni, lasciando alla discrezionalità del giudice la possibilità di applicare le circostanze attenuanti generiche per quegli atti di libidine che si ritiene, per il loro svolgersi e manifestarsi, meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prescindendo dalla circostanza attenuante prevista dagli identici emendamenti Parenti 3.7 e Stajano 3.9, sul quale ultimo avevo apposto la mia firma.

Inoltre, ritengo il problema relativo alla sostituzione di persone marginale; tuttavia mi rendo conto che per la completezza del testo può essere ripresa la formulazione di cui al numero 4) dell'articolo 519 del codice penale. In questo senso mi permetto di sollecitare la relatrice a predisporre un emendamento, che può essere presentato anche nel corso della seduta, essendo quello del termine un gentlemen's agreement, per introdurre un'ulteriore forma di manifestazione del reato.

Per quanto riguarda la costrizione o l'induzione ho presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale per aggiungere la parola « indurre », termine sempre riferito, nel nostro codice, all'abuso. Per quanto riguarda il secondo comma, il ricorso al termine « costringe » non è proprio corretto, perché ci troviamo sempre in una situazione nella quale vi è un abuso: in questo caso ci troviamo in presenza di un abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa dal fatto.

Quanto alle molestie sessuali, esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonito 3.01 per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché introdurre la fattispecie delle molestie sessuali in assenza di un'esatta definizione del reato può creare gli inconvenienti ai quali si riferiva poco fa l'onorevole Stajano; inoltre riteniamo (penso di poter parlare a nome di tutte coloro che hanno firmato il testo originario) che il capitolo delle molestie vada affrontato in una sede propria, sapendo che la forma di manifestazione più diffusa e più pericolosa è quella della molestia sul luogo di lavoro. Crediamo che in quella riflessione possa essere introdotta una norma che riguardi le molestie anche perpetrate al di fuori dei luoghi di lavoro, sulla base di una valutazione migliore di quella che ha assistito questo emendamento.

ROBERTO PAGGINI. Nonostante l'onorevole Anedda si sia soffermato anche sugli articoli successivi, interverrò con riferimento esclusivamente all'articolo 3.Ritengo che l'articolo 609-bis abbia un andamento di tipo schizofrenico. Dico subito che sono pienamente convinto circa la necessità di unificare le fattispecie criminose della violenza carnale e degli atti di libidine violenta. Credo che faccia parte di una cultura arcaica e sorpassata ritenere che certi atti di libidine non siano atti di violenza carnale: penso, ad esempio, ai coiti orali. Indipendentemente dal punto in cui può essere giunta la giurisprudenza, come impostazione originaria c'è questa differenziazione.

Dal momento che si parla di atti di violenza mi riusciva incomprensibile l'ultima parte del capoverso dell'articolo 3; non riuscivo a comprendere quali fossero questi reati di lieve entità, dal momento che un atto di violenza sessuale è sempre un atto di estrema gravità. Ho appreso che la volontà degli estensori del testo è di fare riferimento agli atti di libidine violenta; quindi, penso che si voglia far rientrare dalla finestra quello che viceversa si fa uscire dalla porta.

Mi sono chiesto il motivo per cui si è introdotta l'ultima parte del capoverso. Evidentemente ci si è resi conto che la pena era eccessiva. Sono d'accordo sul fatto che la pena debba essere riportata tra i tre e i dieci anni.

Peraltro, se si vuole evitare il patteggiamento per questo reato, che rimane un reato grave, allora devo dire di condividere l'impostazione enunciata dal Governo nell'ultima seduta. Attraverso una norma di carattere speciale potremmo escludere questa fattispecie dalla possibilità di aderire al patteggiamento. Non credo vi siano, come da qualcuno è stato prospettato, problemi di carattere costituzionale perché, a mio modo di vedere, siamo in una situazione simile a quella che il legislatore adotta sovente nel caso di amnistia, dove a parità di pena certi reati vengono ritenuti non meritevoli di godere di questo beneficio. Si tratta di scegliere. Comunque non escluderei neppure questa strada.

TIZIANA PARENTI. A me pare che la discussione di questa sera ci riporti ad affrontare alcuni punti sui quali eravamo d'accordo. Il reato di violenza sessuale difficilmente può essere inquadrato in una fattispecie normativa definita.

Per questa ragione mi pare giusto eliminare le distinzioni che hanno dato luogo, come è noto, a lunghissimi interrogatori sulle modalità e sulle circostanze, creando poi confusione su ciò che è accaduto, sull'intenzione dell'autore del reato, sulla vittima e via dicendo. Per quanto questo sembri un reato banale, in realtà è un reato il cui accertamento spesso è reso difficile proprio anche dalla distinzione che introduceva il codice nella sua formulazione originaria.

Quindi, parlare complessivamente di atti sessuali fa sì che non si ponga più il problema, ad esempio, se è avvenuta o meno la penetrazione, con tutta un'altra serie di disquisizioni poco accettabili dalla vittima in sede dibattimentale. Quindi, parlare di atti sessuali a me pare molto giusto.

In questa dizione così generica, che è giusta, come dicevo, perché consente al magistrato di avere una minore puntualità nell'accertamento del fatto, mettendo in una situazione di minor disagio e di minor impaccio la vittima, viene compresa un'infinita gamma di situazioni che non si può escludere che il magistrato, il giudice o il tribunale debba chiarire. Naturalmente non tutti gli atti sessuali si riducono alla violenza carnale tradizionale, così come gli atti di libidine violenta, che pure costituiscono un'aggressione grave della persona, una lesione della sua dignità, un trauma sulla persona.

Essendo la giurisprudenza oscillante (e continuerà ad esserlo proprio per le difficoltà di cui abbiamo detto), occorre mantenere il concetto di minore gravità, naturalmente senza confondere questo reato con quello di molestie. L'oscillazione giurisprudenziale che continuerà ad esistere, l'unificazione delle fattispecie criminose ed una non definizione assoluta di cosa è un atto sessuale faranno sì, ad esempio, che uno strusciamento in autobus sarà punito con una pena che objettivamente è spropositata rispetto al danno che produce alla persona. Tutto ciò farà sì che colui che sporgerà denuncia per un reato di questo genere sarà interrogato sul modo in cui è avvenuto il toccamento, sul modo in cui è vestito, producendo un danno maggiore per un fatto obiettivamente meno grave rispetto a quelli di cui abbiamo notizia attraverso i giornali o per esperienza di lavoro.

Pertanto, eliminare il periodo in cui si fa riferimento ai casi di minore gravità in pratica significa togliere tutta una serie di atti che, pur ledendo la dignità della persona, recano alla stessa un danno minore rispetto ad altri infiniti fatti che si possono verificare in circostanze e situazioni le più diverse; fatti che nessuno denuncerà più perché sarà scoraggiato da una giurisprudenza che nel dubbio preferirà assolvere.

Poiché abbiamo fatto in modo che il magistrato non sia più costretto a distinguere tra atti di violenza carnale ed atti di libidine violenta ed abbiamo quindi previsto una maggiore discrezionalità rispetto al fatto, altrettanta discrezionalità dobbiamo attribuire rispetto alla pena. Diversamente, a volte la pena non sarà corrispondente al fatto, dando luogo ad assoluzioni in misura molto maggiore rispetto a quanto si verificherebbe ove lasciassimo accanto alla discrezionalità del fatto anche una graduazione della pena. Certo nessuno punirà la violenza carnale con una pena di tre anni: questo non si è mai verificato e non credo possa in alcun modo accadere. Mi pare che la previsione della reclusione da tre a dieci anni offra già un ampio spettro per fatti che vanno da una gravità relativa ad una massima, ad una minore, in modo tale che il magistrato e anche la vittima siano più liberi e sicuri di giungere ad una decisione adeguata al danno subito.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 3.7 che stabilisce che nei casi di minore gravità la pena è diminuita.

Per quanto riguarda la parola « induce », rinvio alle osservazioni già svolte; d'altra parte il termine richiama in qualche modo l'inganno oltre che l'abuso. La sostituzione delle parole « chi induce » con le parole « chi costringe o induce » deriva dalla considerazione per la quale non è detto non ci debba essere un analogo comportamento in qualche modo agevolato dalla situazione in cui si trova la persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica

Le molestie non possono certamente essere confuse, nonostante la graduazione della pena, con la previsione complessiva del primo comma, perché rappresentano qualcosa di importanza minore. D'altra parte, si farà sempre riferimento ad una giurisprudenza decennale che ha analizzato attentamente tutti i diversi comportamenti in questo settore.

Non è viceversa il caso, non volendo ingenerare confusioni, di introdurre in questa sede il reato di molestie sessuali, che a mio avviso dovrebbe essere previsto in maniera complementare a questa norma.

Ricapitolando, ritengo che debba essere mantenuta la dizione « casi di minore gravità » e debba essere prevista, per evitare un'eccessiva riduzione, una diminuzione della pena fino ad un terzo, inserendoci in tal modo nella tradizione del nostro codice. Sono altresì favorevole alla diminuzione della pena minima a tre anni.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero modificare alcune indicazioni date
nella precedente seduta in ordine agli
emendamenti Parenti 3.5 e Stajano 3.6 e
dire qualcosa sull'emendamento 3.15 del
relatore, con riferimento al secondo capoverso.

La formulazione originaria dell'articolo 3 della proposta di legge faceva riferimento, nel primo capoverso, alla costrizione e nel secondo solo all'induzione. Venivano chiaramente indicate due ipotesi diverse che avevano necessità di una previsione specifica con due disposizioni separate.

Nel momento in cui al primo capoverso viene introdotta sia la costrizione sia l'induzione, sorge il dubbio che il secondo capoverso risulti inutile e ripetitivo. È vero infatti che nel primo si parla di costrizione ed induzione con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità – non entro nel merito dei rilievi sollevati dall'onorevole Anedda –, ma è altrettanto vero che ripetendo nel secondo capoverso la formula « costringe o induce », evidentemente con la costrizione si indica un atto frutto di violenza e con l'induzione un atto frutto

di una coartazione della volontà. Qual è allora la ragione per prevedere questa diversa fattispecie quando il risultato è lo stesso sia ai danni di una persona nel pieno delle sue facoltà sia rispetto ad un soggetto che si trovi invece in condizioni di inferiorità fisica o psichica? La diversità potrebbe avere un senso se fosse prevista un'aggravante per quello stato, ovvero se si ritenesse di sanzionare come reato tout court il compimento di atti sessuali con persona in condizione di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto. In altre parole, o si prevede che alla stessa pena soggiaccia chi compie o fa subire atti sessuali abusando delle condizioni della vittima o altrimenti, a mio sommesso avviso...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Mi ha convinto.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se mi consente, devo fare un'ulteriore osservazione riguardante un aspetto probabilmente sfuggito nella stesura del testo della proposta di legge.

Mi riferisco proprio alla situazione degli handicappati, che, come sapete, ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono protetti da un aggravamento delle sanzioni di cui ai reati 519, 520 e 521 del codice penale. Sento il dovere di sottoporre alla Commissione il seguente problema: nel momento in cui vengono abrogati quegli articoli che fine fa questa aggravante che fa espresso riferimento agli articoli e ai reati abrogati dalla nuova normativa? Si potrà dire in sede di interpretazione che la nuova figura può essere considerata come comprensiva ed erede delle vecchie figure, ma sarebbe opportuno che la Commissione esaminasse questo rilievo ed eventualmente approfittasse della proposta per modificare l'articolo 36 della legge n. 104 in rapporto alle modifiche introdotte con questa legge... (da buon magistrato l'onorevole Saraceni conferma questa mia perplessità e sostiene che potrebbero sorgere problemi). Altrimenti, avremmo il risultato che questi reati, at-

tualmente sanzionati con un'aggravante nei confronti di determinati soggetti, con la nuova normativa verrebbero parificati.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Ho capito la sua osservazione, onorevole sottosegretario, e desidero solo sottolineare che si può usare violenza o minaccia anche nei confronti di persone che si trovino in condizioni di inferiorità fisica o psichica. L'aggravante quindi si applicherebbe. Altra situazione è quella per cui non si usa violenza o minaccia, ma si abusa delle condizioni in cui si trova un soggetto.

EDILBERTO RICCIARDI. Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. No,
l'articolo 36 prescinde da qualsiasi elemento psicologico e ne fa una questione
obiettiva. Esso recita: « Per i reati di cui
agli articoli (...), nonché per i delitti (...)
qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla
metà ».

Sorge dunque il problema che ho prospettato; se non si fa nulla, rimangono grossi rischi di carattere giurisprudenziale ed interpretativo. ALFREDO BIONDI. Si potrebbe dire che l'aggravante di cui stiamo trattando si applica ai reati... così come innovati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la discussione sull'articolo 3 non è terminata, ma avevamo assunto l'impegno di concludere i nostri lavori a quest'ora. Poiché domani sono previste votazioni in Assemblea sia la mattina sia il pomeriggio e sarebbe pertanto difficile riunire nuovamente la Commissione, se non vi sono obiezioni, rinvio il seguito dell'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

Contravante van drug talon

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 4 agosto 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO